



COMUNE DI SOLETO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA AD USO PUBBLICO CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Linee di indirizzo procedurali, descrittive e prestazionali per la localizzazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica, ad uso pubblico, localizzate su suolo pubblico

PREMESSA

Il Comune di Soletto intende promuovere nel proprio territorio la mobilità sostenibile mediante la realizzazione di una rete di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico e/o di uso pubblico. Ciò richiede una regolamentazione in merito alla localizzazione territoriale e alla tipologia delle infrastrutture di ricarica costituite dalle colonnine e le valutazioni tecniche ai fini istruttori in merito all'iter autorizzativo e alle specifiche caratteristiche e modalità d'uso.

Il presente regolamento si applica in tutti i casi di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico o aperto al pubblico ed è rivolta a utenti generici, qualsivoglia sia la natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di installazione. Non si applica per eventuali infrastrutture di ricarica su suolo pubblico dedicate a particolari categorie di utenti, quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico, le auto pubbliche, il car sharing, etc. Per questi casi si rimanda a specifiche trattazioni che verranno definite in relazione allo sviluppo di progetti speciali dedicati.

Per punto di ricarica si intende un'interfaccia caratterizzata da più prese e/o connettori in grado di ricaricare un veicolo alla volta e pertanto associato a uno stallo dedicato alla sosta dei veicoli alimentati a energia elettrica in ricarica.

Per infrastruttura di ricarica o colonnina si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

1. PRINCIPI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E

Le installazioni di infrastrutture di ricarica nel Comune di Soletto dovranno essere eseguite nel rispetto dei seguenti principi di copertura territoriale:

- a) Gli operatori dovranno impegnarsi a installare infrastrutture di ricarica su una o più delle aree identificate di seguito, alle quali aggiungere eventuali altre aree da definire congiuntamente all'operatore/concessionario in sede di protocollo d'intesa, anche a seguito di sopravvenute esigenze localizzative:
 - 1) Viale Raimondello Orsini – angolo via Martano;
 - 2) Largo Genova;
 - 3) Largo San Pio;
 - 4) Via Enrico Fermi – stazione Ferrovia Sud-Est;
 - 5) Viale Italia – angolo via Isonzo;
 - 6) Largo Uccio Danieli.
- b) All'atto della presentazione della domanda, l'operatore dovrà fare riferimento alle localizzazioni sopra riportate o potrà proporre localizzazioni alternative da sottoporre al Comune;
- c) In riferimento alle colonnine, punti di ricarica installabili, si precisa che le colonnine dovranno garantire almeno la ricarica a potenza standard;
- d) È fatta salva la possibilità di installare in alternativa colonnine con punti di ricarica a potenza elevata.

2. VALUTAZIONI TECNICHE AI FINI ISTRUTTORI

Oltre ai principi di cui al paragrafo 1., dovranno essere rispettati i requisiti di localizzazione delle colonnine in funzione del diverso tipo di servizio erogato tra quelli che vengono identificati dal D.lgs. 257/2016 come:

- “punti di ricarica di potenza standard” di potenza inferiore ai 22 KW e comunque non inferiore a i 3,7 KW;
- “punti di ricarica a potenza elevata” potenza superiore ai 22 KW.

3. ITER AUTORIZZATIVO

La domanda completa di tutti gli elaborati va presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Soletto. L'istruttoria della pratica è assegnata all'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Urbanistica e Ambiente.

Le domande verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione al protocollo.

Il rilascio della Concessione di Suolo Pubblico per la installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici è regolamentato in base all'art. 57 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale).

Il concessionario dovrà impegnarsi a garantire a propria cura e spese tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione sia delle colonnine sia della segnaletica relativa agli stalli dedicati e a installare le colonnine nelle aree scelte dall'Amministrazione comunale ed indicate nel presente Regolamento.

La concessione d'uso del suolo per l'installazione delle infrastrutture di ricarica avrà la durata di 10 anni e potrà successivamente essere prorogata con provvedimento espresso del Responsabile Settore Edilizia Urbanistica e Ambiente per ulteriori 5 anni su specifica richiesta dell'operatore.

In caso di mancata richiesta di proroga, l'operatore è obbligato ad effettuare a propria cura e spese il ripristino dello stato dei luoghi come erano in origine.

A seguito del rilascio della concessione da parte del Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica e Ambiente, prima dell'inizio dei lavori, l'operatore dovrà stipulare una polizza fidejussoria, del valore pari a € 1.500,00, per ogni infrastruttura di potenza standard e pari a € 5.000,00 per ogni infrastruttura di potenza elevata, a garanzia di eventuali danni e ripristini.

L'operatore dovrà sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Soletto da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico;

In caso di subentro, se non vengono modificati gli spazi e le aree occupate, è richiesta autodichiarazione attestante che l'occupazione è identica alla preesistente già autorizzata.

In allegato alla domanda di concessione, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione tecnica ed economica da trasmettere tramite PEC firmata digitalmente da tecnico abilitato, alla seguente PEC protocollo.comune.soletto@pec.rupar.puglia.it:

3.1. Documento di inquadramento del progetto, contenente:

- a) descrizione del progetto: progetto comunitario, progetto nazionale, investimento privato, ecc.;
- b) numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;
- c) motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;
- d) indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive;
- e) piano delle manutenzioni previste per ciascun punto di ricarica installato, in cui vengano esplicitati tempistiche, frequenze e interventi atti a garantire l'erogazione di un servizio continuativo e senza interruzioni oltre lo stretto necessario per le manutenzioni stesse, con l'indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
- f) modalità e attività di informazione e comunicazione previste.

3.2. Progetto tecnico, per ogni infrastruttura, comprensivo di:

- a) inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti:
 - i. planimetria riportante la localizzazione delle infrastrutture di ricarica che dimostri la rispondenza ai requisiti di cui al capitolo "1. Principi di localizzazione territoriale"
 - ii. planimetrie su diversa scala di approfondimento dell'area interessata dal progetto relative a: stato di fatto, stato di progetto ed eventuali planimetrie e sezioni di dettaglio tecnico costitutivo:
 - planimetria di inquadramento del contesto in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di fatto;

- planimetria di inquadramento dell'intervento in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di progetto;
 - planimetrie di dettaglio dell'intervento in scala 1:200 comprensive di stato di fatto, stato di progetto e raffronto con le modifiche al suolo pubblico per effetto dell'inserimento dell'infrastruttura proposta;
 - planimetrie e sezioni esecutive tipiche e/o di dettaglio in scala 1:10 rappresentanti le opere necessarie alla realizzazione del progetto presentato, comprensive dei particolari costruttivi/installativi;
- b) documentazione fotografica ante opera e n. 4 foto-inserimenti a colori (formato minimo cm 18x24) illustranti la struttura di ricarica e l'area di sosta antistante, riprese da diverse angolazioni, datate e firmate.
- c) segnaletica orizzontale e verticale;
- d) cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e degli stalli di sosta riservati alla ricarica.

3.3. Relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica con specificazioni riguardo:

- a) dimensioni;
- b) colori;
- c) interfaccia con l'utente;
- d) standard delle prese;
- e) modalità di accesso e pagamento;
- f) modalità di dissuasione dall'uso improprio delle infrastrutture che l'operatore metterà in pratica;
- g) eventuale sviluppo del software del sistema di gestione e smaltimento delle apparecchiature a fine vita;
- h) interoperabilità tra i sistemi di ricarica.

3.4. Copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, completa di:

- a) schemi impiantistici della rete di alimentazione ed evidenza da parte di un distributore di energia elettrica circa l'effettiva capacità di fornire il servizio di ricarica ai veicoli alimentati a energia elettrica in ambito del contesto proposto.

3.5. Piano tariffario, comprensivo di una dettagliata relazione di tutte le tariffe rivolte all'utenza e del metodo di pagamento.

4. IMPEGNI, OBBLIGHI E DIVIETI DELLE PARTI

4.1. Impegni del Concessionario

Fatti salvi altri impegni, obblighi e divieti di legge o menzionati nel presente Regolamento, il Concessionario dovrà effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, le seguenti attività:

- individuare congiuntamente al Comune le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica EVC per veicoli elettrici;
- progettare le "Aree dedicate" all'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità "Infrastrutture di Ricarica" o "EVC") e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio (in numero non inferiore a due per ogni postazione di ricarica);
- richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC;
- collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata al Concessionario;
- provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, che restano di proprietà del Concessionario;
- esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata del presente Protocollo;
- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC;

- mantenere l’infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata del Protocollo;
- adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi, nonché all’evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale, che sarà realizzata entro la data di attivazione dell’infrastruttura;
- provvedere a tutte le attività di collaudo;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica EVC ad esclusione del Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) ai sensi del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9;
- fornire un quantitativo energetico non inferiore a 500 KW/h di ricarica gratuita, utilizzabile dal Comune di Soletto per ricaricare i propri veicoli elettrici;
- in caso di guasto o malfunzionamento dell’infrastruttura di ricarica dovrà riportarla in funzione operativa entro 15 giorni dalla segnalazione del guasto. Se dopo 30 giorni dalla segnalazione di guasto l’infrastruttura di ricarica non fosse ancora riparata il Comune potrà dichiarare decaduta la concessione dell’area con conseguente rimozione dell’infrastruttura a cura e spese del Concessionario;
- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrato circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti;
- al termine della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso alcuno, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriore alla concessione stessa;
- il lavori per l’installazione dell’impianto di ricarica elettrica e per la realizzazione degli stalli di parcheggio dovranno essere eseguiti a regola d’arte e dovranno essere osservate le disposizioni stabilite dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia;
- nell’esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni che il Comune, per mezzo dei suoi uffici competenti, riterrà opportuno suggerire affinché l’infrastruttura di ricarica e i connessi stalli di parcheggio vengano collocati in modo da arrecare il minor ingombro possibile e svolgere in modo ottimale la propria funzione;
- il Concessionario dovrà realizzare i necessari allacciamenti alla rete dell’energia elettrica, consistenti nella nuova fornitura e relativo armadio stradale, intestazione e pagamento utenze, e realizzare il basamento su cui installare l’infrastruttura di ricarica, nonché gli stalli di parcheggio. L’intervento dovrà essere ultimato entro e non oltre 6 (sei) mesi dal rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni;
- la concessione sarà a rischio del Concessionario e il Comune concedente non dovrà mai essere chiamato a rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione, e pertanto il Concessionario si impegna a tenere il Comune di Soletto indenne da danni, molestie, oneri e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente all’esercizio dell’attività sotto ogni forma e/o titolo;
- qualora a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, il Comune richiederà il pagamento, per l’intero periodo agevolato, della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio pari al 30 per cento dell’importo.

È inoltre fatto obbligo al titolare, pena la revoca della concessione:

- osservare disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e le condizioni contenute nell’atto concessorio;
- fornire l’evidenza all’Ufficio Tecnico dell’esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
- mantenere l’area occupata e i relativi stalli di sosta in condizioni di funzionalità, sicurezza, ordine, decoro e pulizia.

È inoltre fatto divieto al titolare, pena la revoca della concessione:

- la violazione delle norme di legge o regolamenti, o delle condizioni, modalità e obblighi previsti dal provvedimento di concessione;
- l’uso improprio della struttura, ivi compresa la sub-concessione, o l’esercizio di attività in contrasto con le norme vigenti.

4.2. Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- individuare, congiuntamente al Concessionario, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle infrastrutture di ricarica EVC da parte del Concessionario nell'ambito di quelle indicate nel presente Regolamento, alle quali aggiungere eventuali altre aree da definire congiuntamente all'operatore/concessionario in sede di protocollo d'intesa;
- mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'installazione ed utilizzo degli EVC per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo, concordemente a quanto previsto nel Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9. Qualora a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, il Comune richiederà il pagamento, per l'intero periodo agevolato, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio pari al 30 per cento dell'importo;
- assicurare la necessaria collaborazione al Concessionario con la finalità di rispettare le eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio individuati antistanti ogni EVC installato per tutta la durata del presente Protocollo;
- consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico;
- fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica.

5. CARATTERISTICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

In coerenza con quanto disciplinato dal D.lgs. 257/2016, le infrastrutture di ricarica da installarsi su suolo pubblico o ad uso pubblico possono essere di potenza standard, cioè compresa fra 3,7 KW e 22 KW, oppure di potenza elevata superiore a 22 KW.

Al fine di garantire l'interoperabilità delle infrastrutture di ricarica con i diversi standard attualmente in uso dalle case automobilistiche, le colonnine, secondo la distinzione di cui sopra, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche in termini di dotazioni minime richieste:

- Punti di ricarica a potenza standard (da 3,7 a 22 KW):
 - almeno n. 2 prese fisse o connettori per veicoli "tipo 2", con possibilità di inserire in aggiunta n. 2 prese "tipo 3A";
- Punti di ricarica a potenza elevata (oltre 22 KW):
 - connettori del sistema di ricarica combinato tipo "Combo 2" (standard Europeo), CHAdeMO, con possibilità di inserire in aggiunta prese fisse/connettori "tipo 2" (le tipologie Combo 2 e CHAdeMO devono essere presenti sulla singola colonnina) e con possibilità di inserire in aggiunta n. 2 prese "tipo 3A";

Si richiama l'obbligo specificato al capitolo "1. Principi di localizzazione territoriale" in merito alla dotazione minima obbligatoria per le colonnine di ricarica previste.

Oltre a tali disposizioni sulla dotazione minima necessaria e obbligatoria per le colonnine, la struttura di ricarica da installarsi deve rispondere alle indicazioni delle disposizioni legislative vigenti sulla materia e deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- Soprasuolo:
 - una colonnina di ricarica avente un basamento che occupi una superficie non superiore a 0,50 mq;
 - collegamento della colonnina di ricarica all'adiacente area costituita da almeno due stalli di sosta per veicoli ad essa dedicati, di dimensioni non inferiori a 10 mq ciascuno; tali stalli saranno dedicati e

finalizzati alla sola sosta dei veicoli alimentati ad energia elettrica per il solo tempo necessario alla ricarica;

- gli eventuali stalli aggiuntivi dedicati alla ricarica dei motoveicoli dovranno avere dimensioni pari a 2,5 metri di lunghezza e almeno 1 metro di larghezza ciascuno;

– Sottosuolo:

- una infrastruttura di rete che consenta la fornitura dell'energia elettrica ai veicoli che si colleghino alla struttura di ricarica nel rispetto delle profondità di scavo definite dagli uffici competenti ed in funzione della fornitura in corrente alternata (AC) o in corrente continua (DC). Eventuali conseguenti interventi di manomissione di suolo pubblico saranno a carico della ditta richiedente e devono essere preventivamente autorizzati dal Settore Tecnico del Comune di Soletto, previo parere favorevole degli Enti competenti.

Le infrastrutture di ricarica devono essere posizionate in modo da garantire una distanza tale da non limitare la sicurezza dei pedoni.

Per i punti di ricarica dotati di connettori è da privilegiarsi, ove le caratteristiche e le dimensioni della strada lo consentano, l'installazione con stalli di ricarica a pettine.

I singoli stalli dovranno essere demarcati a cura del concessionario con strisce di colore giallo (con vernice permanente) in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada. Dovrà essere apposta, sempre a carico dell'operatore, idonea segnaletica verticale da concordare con il Comando dei Vigili Urbani del Comune di Soletto.

Per le aree sottoposte a qualsivoglia vincolo (ambientale, monumentate, archeologico, etc.) saranno ammissibili solo strutture aventi caratteristiche di forma e colore confacenti al decoro del contesto in cui si propone l'installazione, previo parere positivo degli Enti competenti in materia.

La pubblicità e/o la "brandizzazione" per dare notorietà e prestigio al marchio o al logotipo di un'azienda, sulle strutture soggette al presente disciplinare è eventualmente consentita solo previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale laddove superasse la superficie di 300 cmq (centimetri quadrati). Per superfici inferiori a 300 cmq non è richiesta autorizzazione.

L'allacciamento alla rete elettrica e la stipula dei contratti di fornitura di energia è a carico del concessionario. Il Concessionario deve indicare, in sede di offerta, la percentuale di energia elettrica, utilizzata per i propri impianti, proveniente da fonte rinnovabile ai fini della valutazione. Il Comune di Soletto si riserva di verificare quanto dichiarato, richiedendo certificazione specifica o interrogando il fornitore di elettricità.

6. MODALITÀ D'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

L'infrastruttura di ricarica dovrà rispondere a requisiti di interoperabilità a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza di servizio, consentendo l'uso dell'infrastruttura a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati.

I principi attraverso i quali si intende garantire l'interoperabilità sono i seguenti:

- in linea con la direttiva 2014/94/EU, i gestori si impegnano a favorire l'implementazione della funzione di roaming con gli altri operatori attivi nel territorio dell'Unione Europea nel campo della ricarica di veicoli elettrici;
- i gestori si impegnano a favorire l'adesione e l'integrazione della propria rete di infrastrutture con sistemi applicativi web/smartphone attivi e operanti nel territorio dell'Unione Europea per la geolocalizzazione delle colonnine e il pagamento digitale della ricarica;
- metodi di pagamento: allo scopo di rendere accessibile il servizio di ricarica a tutti i potenziali utenti, siano essi fruitori regolari (privati o pubblici), oppure occasionali, in aggiunta ai sistemi di pagamento che ogni gestore intenderà adottare (app, tessera, ecc.) è anche richiesta la possibilità per l'utente di pagare tramite carta di credito contactless o comunque con sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover stipulare contratti.

Le strutture di ricarica e gli stalli di sosta posti in prossimità di esse sono accessibili solo a veicoli alimentati a

energia elettrica.

In ogni caso, per garantire un turnover adeguato alle strutture di ricarica ed evitare che esse si rivelino inaccessibili a causa di veicoli indebitamente parcheggiati negli stalli destinati alla ricarica, si ritiene necessario regolare la sosta anche per le auto in ricarica presso le colonnine pubbliche.

Negli stalli di sosta posti in corrispondenza delle colonnine, la sosta è regolata secondo i seguenti principi:

- la sosta è vietata ai veicoli, pur alimentati ad energia elettrica, che non siano effettivamente in fase di ricarica;
- è consentita una sosta ai veicoli alimentati ad energia elettrica per il completamento della ricarica fino ad un massimo di 60 minuti; tale sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23:00 alle ore 7:00;
- è consentita fino a un massimo di 120 minuti, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, ai veicoli alimentati ad energia elettrica che siano in fase di ricarica presso i punti di ricarica a potenza standard (da 3,7 KW fino a 22 KW).

I tempi di permanenza per la ricarica dei veicoli sopra indicati sono stabiliti dal Comune di Soletto e potranno essere modificati a seconda delle variazioni della domanda di ricarica e dell'offerta di infrastrutture e del parco veicolare elettrico.

I dati rilevati relativamente al numero di utenti, al numero di ricariche, ai kWh consumati per ogni utente e per ogni infrastruttura di ricarica, al tempo di ricarica, allo stato di funzionamento delle infrastrutture, dovranno essere messi a disposizione in tempo reale al Comune di Soletto.

Il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovrà essere attivo continuamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, fatta eccezione per le infrastrutture realizzate su suolo privato ad uso pubblico per le quali dovrà essere garantito il servizio di ricarica per tutto il periodo di apertura della specifica località.

Ogni infrastruttura di ricarica dovrà essere in comunicazione con il centro di controllo sviluppato dall'operatore.

Dovrà essere garantito il corretto e continuativo funzionamento delle infrastrutture di ricarica, il cui stato dovrà essere monitorato dall'operatore in tempo reale.

In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture dovrà essere data immediata comunicazione alla clientela e al Comune di Soletto.

Dovrà essere garantita un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della sicurezza degli utenti e del contenimento dei guasti, nonché la necessaria manutenzione straordinaria per il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture di ricarica in caso di guasto, danneggiamento o vandalismo, compresa anche l'eventuale sostituzione della colonnina al fine di garantire la continuità del servizio.

Dovrà essere introdotta l'adozione di un modello di pagamento a consumo, basato sui kWh di energia e sul tempo utilizzati dall'utente nel corso della propria ricarica, finalizzato anche a disincentivare la sosta per la ricarica prolungata oltre il tempo massimo consentito, in modo da garantire l'opportunità di ricarica a più utenti.

Le tariffe applicate devono essere comunicate in maniera chiara e trasparente a tutti gli utenti prima dell'effettuazione della ricarica.

Il mancato rispetto, anche parziale, di quanto indicato al presente capitolo "6. Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica" implicherà la decadenza della concessione e l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del concessionario, oltre alla facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni.

Per quanto non disposto dalla presente disciplina si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'Art. 17 septies della Legge 134/2012 e s.m.i.

7. MANUTENZIONE

Il titolare della concessione avrà i seguenti obblighi:

- a) fornire l'evidenza all'Amministrazione concedente dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;

- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
- c) mantenere funzionante e sicura la struttura di ricarica elettrica dei veicoli elettrici posta su area pubblica / di uso pubblico oggetto della concessione all'esercizio dell'attività di fornitura corrispondente compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- d) eseguire tutte le manutenzioni e verifiche periodiche prescritte dalla normativa.

Nell'esecuzione di eventuali lavori che si rendessero necessari, connessi alla concessione per la installazione e l'esercizio delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti specifici.

8. RIMOZIONE IMPIANTI E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Soletto, con atto motivato del Dirigente, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre condizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Il titolare della concessione che cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici è tenuto, previa verifica di interesse da parte di altro gestore a rimuovere il manufatto fuori terra e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione procederà a norma di legge.

Nel caso in cui l'impianto dovesse risultare fuori servizio il concessionario ha l'obbligo di ripristinarne la funzionalità nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 giorni.

Se in qualsiasi momento si dovesse verificare il mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni contenute nel presente Regolamento sarà revocata al concessionario la concessione del suolo.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere alla rimozione dell'impianto entro tre mesi dalla revoca della concessione, l'impianto sarà rimosso a cura del Comune con addebito delle spese al concessionario.

Salvo diversa previsione contenuta in ambito del provvedimento di rilascio della concessione, il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio della concessione per occupazione di suolo pubblico comporterà le dovute azioni di legge.